



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE

N. Proposta 506 del 18/04/2014

OGGETTO: RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALL'IMPRESA PIRAMIDE S.R.L. AVVERSO L'ORDINANZA N. 72/14 EMESSA DAL TAR PIEMONTE - AFFIDAMENTO INCARICO -

IL DIRIGENTE

□ Premesso quanto segue:

Con atto notificato in data 1° agosto 2012 l'impresa Piramide s.r.l., con sede in Pomigliano d'Arco □ Via Masseria Papaccio, propose ricorso avanti il TAR Piemonte per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del dirigente del settore Gestione del Territorio del Comune di Cuneo protocollo n. 40984 del 13 luglio 2012, con il quale veniva comunicato alla società ricorrente il recesso dal contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato ex Onpi a suo tempo sottoscritto con la ricorrente.

Con deliberazione n. 225 del 3 ottobre 2012 la Giunta Comunale autorizzò la costituzione in giudizio per resistere al ricorso avanti il TAR del Piemonte promosso dalla sunnominata impresa.

Con l'ordinanza n. 637/12 il predetto Tribunale rigettò l'istanza cautelare collegata al ricorso RG m. 844/2012.

Con atto notificato il 23 dicembre 2013 la sunnominata impresa ha presentato al predetto Tribunale Amministrativo ricorso □ mediante motivi aggiunti □ per l'annullamento, previa sospensiva, del bando di gara protocollo 64494 del 19 novembre 2013, che il Comune ha avviato per l'affidamento, mediante procedura aperta, dei lavori di ristrutturazione del fabbricato ex Onpi ancora da realizzare a seguito della risoluzione del contratto di appalto a suo tempo sottoscritto con la ricorrente per lo stesso intervento, nonché di tutti gli atti già oggetto del ricorso di cui trattasi.

Con ordinanza n. 72 /2014 il TAR per il Piemonte rigettava l'istanza cautelare collegata al ricorso di cui trattasi, integrato da motivi aggiunti.

Con successivo atto notificato in data 24 marzo 2014 al Comune di Cuneo la società Piramide s.r.l. ha proposto ricorso avanti il Consiglio di Stato avverso e per l'annullamento dell'Ordinanza del TAR Piemonte Torino, I sez. 72 del 24 gennaio 2014, resa sul ricorso di primo grado R.G. 844/12, avente per oggetto a sua volta la richiesta di annullamento previa sospensiva dei seguenti provvedimenti:

- a) del bando di gara del Comune di Cuneo protocollo 64494 del 19/11/13, successivamente pubblicato, per la Procedura aperta di affidamento dei lavori di ristrutturazione ala sud e fabbricato denominato ex Onpi per la realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia sovvenzionata □Opere di completamento;
- b) del provvedimento del Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Cuneo protocollo 40984 del 13/7/2012, con il quale si comunica alla società ricorrente di aver proceduto al recesso dal contratto di appalto rep. 11382 del 27/10/2011;
- c) della determinazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Cuneo 271/TEC del 13/7/2012, pervenuta in data 19/7/2012, con la quale si disponeva il recesso del contratto di appalto rep. 11382 del 27/10/11 ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252;
- d) del provvedimento protocollo n. 53429 del 25/9/2012 emesso dal Comune di Cuneo e successivamente comunicato recante l'ordine a rimuovere il cantiere e tutti i macchinari, apprestamenti, ponteggio, attrezzature ed altro in riconducibile a lavorazioni eseguite e contabilizzate oltre che il materiale di rifiuto delle demolizioni ancora presente nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della predetta ordinanza;
- e) dell'atto del Prefetto di Napoli protocollo n. I/26410/Area 1/Ter/O.S.P. datato 5/7/2012, nonché dell'Informativa del Prefetto della Provincia di Napoli protocollo n. I/26410/Area 1/Ter/O.S.P. del 4/7/2012 depositati in giudizio dal Comune di Cuneo in data 3/9/2012 e conosciuti in mancanza di precedente avviso di deposito alla Camera di Consiglio del 6/9/2012;
- f) di ogni altro atto ad esso presupposto connesso o costituente presupposto giuridico del primo citato provvedimento e di ogni altro atto e/o provvedimento, ancora non noto, collegato funzionalmente agli atti qui impugnati, ovvero connessi e presupposti per quanto lesivi della posizione giuridica della società ricorrente.

Il ricorso in appello è stato presentato al fine di poter procedere alla fissazione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a. (sulla falsariga del precedente Cons. St., Sez. IV 12/2/2014 n. 607).

Tale richiesta sollecitata dalla società Piramide s.r.l. è motivata dalla necessità di giungere con urgenza a ottenere una decisione in quanto, per effetto della documentazione prefettizia il Comune di Cuneo, stazione appaltante, ha risolto il rapporto di appalto ed ha provveduto all'indizione di una nuova gara d'appalto e alla relativa aggiudicazione dei lavori;

In estrema sintesi, i ricorrenti chiedono l'annullamento del bando di gara che il Comune ha avviato per l'affidamento, mediante procedura aperta, dei lavori di ristrutturazione del fabbricato ex Ompi ancora da realizzare a seguito della risoluzione del contratto di appalto a suo tempo sottoscritto con la parte ricorrente per lo stesso intervento, in quanto ritenuto inficiato da illegittimità derivata dagli stessi vizi dei provvedimenti già oggetto del giudizio R.G. 844/2012

Alla luce delle predette considerazioni, la Giunta comunale, con deliberazione n. 61 del 2 aprile 2014, ha autorizzato il Sindaco a resistere nel ricorso avanti al Consiglio di Stato promosso

dall'Impresa Piramide s.r.l. per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del dirigente del settore Gestione del Territorio del Comune di Cuneo protocollo n. 40984 del 13 luglio 2012, con il quale veniva comunicato alla società ricorrente il recesso dal contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato ex Onpi a suo tempo sottoscritto con la ricorrente.

In considerazione dell'assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al Consiglio di Stato, occorre individuare un professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente.

Ritenuto opportuno affidare agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Dentico Serena dello Studio Barosio, con sede in Torino □ corso Galileo Ferraris n. 120, in quanto lo Studio legale Barosio risulta già difensore e legale rappresentante del Comune nel procedimento avanti il TAR del Piemonte, nominando, altresì, l'avv. Mario Contaldi di Roma presso il quale eleggere domicilio;

preso atto che i predetti professionisti hanno dichiarato la loro disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso di □6.000,00 oltre all'Iva e al contributo C.P.A. nella misura di legge, fermo restando la rideterminazione dello stesso in relazione allo sviluppo della controversia;

sottolineato che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di entità contenuta;

richiamato l'articolo 8 □ Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» □ del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 □ comma 6 □ del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

evidenziato ancora che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 □ comma 173 □ della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 4 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014;

visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

richiamato il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013;

visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» □ Parte I □ «Assetto organizzativo»□

DETERMINA

1. di affidare agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Dentico Serena dello Studio Barosio, con sede in Torino □ corso Galileo Ferraris n. 120 (C.F. BRS VTR 39C08 L219D - P.I. 0137650019), e all'avvocato Mario Contaldi di Roma (C.F. CNTMRA33C20H501M □ P.I. 01103900583), con elezione di domicilio presso quest'ultimo in Roma □ via di Palestrina n. 63 - tutti muniti di procura speciale, unitamente nonché disgiuntamente, l'incarico di resistere nel ricorso avanti al Consiglio di Stato promosso dall'Impresa Piramide s.r.l. per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del dirigente del settore Gestione del Territorio del Comune di Cuneo protocollo n. 40984 del 13 luglio 2012, con il quale veniva comunicato alla società ricorrente il recesso dal contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato ex Onpi a suo tempo sottoscritto con la ricorrente;
2. di impegnare □ a titolo di onorari ed esposti □ la spesa, al momento presunta, di □7.612,80 □ comprensiva di Iva nella misura di legge e C.P.A. □ al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330000 «Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune ed a definizioni di controversie» del Bilancio 2014 in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803, Codice SIOPE 1331];
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con determinazioni del Dirigente del Settore Contratti e personale, nei limiti degli importi impegnati;
4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il sottoscritto dirigente del settore Contratti e personale;
6. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 □ comma 8 □ del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» □ Parte I e al settore Ragioneria e tributi.

Il dirigente
Rinaldi Giorgio



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 506 del 2014

N. 441 del 22-04-2014 del Registro Generale

OGGETTO: RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALL'IMPRESA PIRAMIDE S.R.L. AVVERSO L'ORDINANZA N. 72/14 EMESSA DAL TAR PIEMONTE - AFFIDAMENTO INCARICO -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2014, Capitolo: 00330000, Impegno: 20140002340/0, Importo: 7.612,80

Cuneo, 24-04-2014

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Gianfranca Olivero